

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE

N. 429/19 SENT.
N. 2343/19 CRON.
N. 1201/19 REP.

Composta dai Magistrati:

OGGETTO:

Dott. Salvatore Ligi	Presidente
Dott. Paolo Vadalà	Consigliere
Dott.ssa Claudia Matteini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 608 anno 2017 Ruolo Gen. Contenzioso
Civile,

T R A

C _____, in proprio e quale esercente la responsabilità
genitoriale di _____, F _____
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pierluigi Fiori e
Debora Spinelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi
in Perugia via XIV Settembre n. 71

A P P E L L A N T I

E

Provincia di _____ rappresentata e difesa dall'avv.to
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in

A P P E L L A T A

E

assicurazioni, già a. in persona del

suo rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to I

ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma

APPELLATA

E

APPELLATI contumaci

OGGETTO: morte

Causa posta in deliberazione all'udienza collegiale in data 30.5.2019

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per gli appellanti , in proprio e quale esercente la
responsabilità genitoriale d

"come in atti"

Per l'appellata Provincia (

"come in atti"

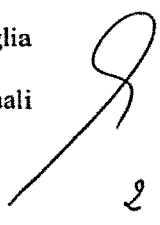
Per l'appellata assicurazioni, già

"come in atti"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato

, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
minore l tutti quali



eredi di / iomini , proponevano appello avverso la sentenza n.

625/2017 emessa dal Tribunale di Perugia in data 12.3.2017 con la quale era stata

rigettata la domanda dagli stessi avanzata nei confronti di

della ditta ini n persona del suo legale

rappresentante pro tempore, la Assicurazioni , ora

e la Provincia ivente ad oggetto l'accertamento delle

rispettive responsabilità in riferimento all'incidente stradale verificatosi in data

7.1.2009 , lungo la strada Provinciale 403 con direzione di marcia Torgiano -

Bettona , in occasione del quale perdeva la vita nonché

avente ad oggetto la condanna dei predetti, in solido tra loro e nelle rispettive

percentuali di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non

patrimoniali conseguenti alla morte del congiunto ;con condanna al pagamento

delle spese.

In particolare gli odierni appellanti contestavano la sentenza di I grado per avere il

Tribunale posto a base della propria decisione le risultanze della C.T.U. espletata

nel corso del giudizio penale ; per aver escluso la responsabilità della Provincia

ritenendo l'insussistenza di un nesso di causalità tra la presenza di una sostanza

oleosa sul manto stradale e l'incidente; per non aver valutato , nell'ambito del

determinismo rispetto al sinistro e con particolare riguardo alle conseguenze

derivate dall'impatto, la condotta di is così da escluderne una

suo qualsiasi concorso di colpa ; per non aver condannato la Provincia d e

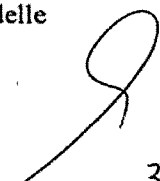
la Compagnia assicuratrice al pagamento di una somma corrispondente al

contributo unificato versato da na,

ante la mancata e ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione

; chiedevano, pertanto, in riforma della sentenza impugnata l'accoglimento delle

domande svolte in I grado con condanna della Provincia d di



_____, della Ditta _____

_____.n.c., della _____

_____, in solido tra loro e nelle
rispettive percentuali di responsabilità, al risarcimento dei danni ammontanti
complessivamente in euro 884.069,31, oltre interessi e rivalutazione; con vittoria
di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Provincia di _____ in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso
affermato e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I grado
e con vittoria di spese.

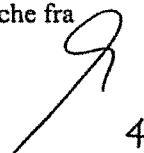
Si costituiva, altresì, in giudizio la _____ s.p.a. _____ assicurazioni s.p.a.
, contestando quanto ex adverso affermato e chiedendo il rigetto dell'appello con
conferma della sentenza di I grado e con vittoria di spese.

Nessuno si costituiva per _____
_____. c.; controllata la regolarità della notifica si procedeva in loro
contumacia.

Questa Corte di Appello, sulle conclusioni delle parti e previa discussione orale,
svoltasi nell'udienza del 30 maggio 2019, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo per quanto attiene l'utilizzo, da parte del primo giudice, della consulenza
tecnica espletata nel corso del giudizio penale avente ad oggetto l'accertamento di
responsabilità nel sinistro in occasione del quale perdeva la vita _____
, occorre ricordare che la Suprema Corte è costante nell'affermare che "nei poteri del
giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il
proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra


4

A tale riguardo , al fine di ricostruire la dinamica del sinistro in oggetto, è importante prendere le mosse dal verbale redatto dai carabinieri giunti nell'immediatezza sul posto; in tale verbale si legge "dalla ricostruzione della dinamica è emerso che l'Opel Astra , condotta da _____ Luigi, stava percorrendo la SP 403 con direzione di marcia Torgiano – Bettona quando, giunto in località Colle del Comune di Bettona , nel percorrere una curva destrorsa a visuale libera , perdeva il controllo del veicolo , che si intraversava sulla sede stradale , invadendo l'opposta corsia di marcia ed impattando violentemente , con la fiancata destra , contro la parete anteriore del furgone Fiat Doblò condotto da _____ , che stava percorrendo la stessa arteria nell'opposto senso di marcia ...L'urto è avvenuto nel tratto rettilineo immediatamente successivo alla predetta curva destrorsa. Sul luogo non sono state riscontrate tracce di frenata....Si

ribadisce che ... in prossimità della curva dove il conducente dell'Opel Astra ha perso il controllo del veicolo sono state notate alcune "chiazze" di presumibile sostanza untuosa mista ad acqua , per cui non si può escludere l'ipotesi che tale contingenza possa aver concorso alla perdita di aderenza dell'autovettura".

E' evidente che gli elementi da prendere in considerazione al fine di individuare le responsabilità nella determinazione del sinistro in oggetto sono la velocità tenuta dal [] le condizioni del manto stradale , anche con riferimento alle chiazze untuose riscontrate dai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, la velocità tenuta

Sotto questi profili di rilevante importanza è la C.T.U. svolta nel giudizio penale dall'ing.

relazione molto precisa ed esaustiva con la quale anche questa Corte ritiene di concordare per quanto attiene la ricostruzione del sinistro e gli accertamenti tecnici riguardanti le condotte di guida di [] e [] , con il limite riguardante la differente valutazione di responsabilità in sede penale e in sede civile .

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non vi sono dubbi nell'affermare che , in occasione dell'incidente, [] conduceva la propria autovettura ad una velocità pari a 80 Km/h , quindi superiore a quella consentita ; [] alla guida del Fiat Doblò , procedeva ad una velocità pari a 85 km/h .

In riferimento alla condotta de [] occorre rilevare che [] , accertata la velocità in 80 km/h, precisava che "in condizioni di asfalto bagnato la curva in questione ha una velocità limite di percorrenza intorno agli 85 km/h ...", limite che consentiva di mantenere l'auto in traiettoria ; da ciò evidentemente segue che , avendo il predetto [] proceduto a una velocità leggermente inferiore al limite di cui sopra , deve presumersi che vi sia stato un diverso fattore che abbia influito sullo sbandamento anche perché, come sottolinea sempre [] , la perdita di controllo del veicolo è avvenuta nel tratto terminale della curva dove la strada era pressochè rettilinea.


6

Tenuto conto di quanto sopra, il diverso fattore che, con elevata probabilità, ha influito sullo sbandamento, è la presenza di chiazze oleose in prossimità della curva.

Detta presenza è stata, in effetti, rilevata nel verbale dei carabinieri, intervenuti nell'immediatezza, e mai contestato dalle parti e ne hanno parlato i testi escussi nel giudizio di I grado i quali hanno anche chiarito che, dopo il sinistro, era intervenuta una squadra di manutenzione per rimuovere dette chiazze, così evidenziando la pericolosità delle stesse.

Sotto tale profilo sono, altresì, rilevanti le dichiarazioni rese dall'in _____ ali in sede di incidente probatorio; ed infatti il predetto dichiarava "il conducente della Opel ha perso il controllo del proprio mezzo, si ipotizza che ha perso il controllo del proprio mezzo proprio nella fase terminale della curva e non prima. Perché? Perché, se era ancora in fase di curvatura, sarebbe uscito secondo una retta tangente. Questo non è avvenuto, quindi si ritiene che, appena lui si è immesso sul tratto rettilineo di strada abbia sbandato, forse per la presenza di quelle tracce oleose e dal punto d'urto ci sono cinquanta metri".

E' ovvio che, poi, in sede penale, la presenza delle chiazze oleose non era determinante al fine di verificare la responsabilità penale di _____, pertanto, l'ing.

_____ ha fatto studi particolari sulle stesse e sulla loro incidenza nello sbandamento di _____, ponendo la sua attenzione sulla condotta di quest'ultimo, ma ciò non toglie che dette chiazze diventano importanti, in sede civilistica dove vige la regola del più probabile che non, al fine di individuare le differenti concause che sono intervenute nel determinismo del sinistro.

Tra tali concause sono sicuramente presenti le chiazze oleose che sono la causa più probabile del motivo per cui _____, pur avendo una velocità tale da non determinare lo sbandamento, come sopra evidenziato e chiarito da _____ suo elaborato scritto, ha, invece, perso completamente il controllo della sua autovettura.



D'altro canto è noto che le sostanze oleose diminuiscono l'attrito delle gomme sull'asfalto diventando un serio pericolo per gli automobilisti ed a conferma di ciò si pone il comportamento tenuto dalla Provincia subito dopo il sinistro, Provincia che si è attivata per individuare le cause della presenza di tali chiazze e per rimuoverle immediatamente inviando sul posto una squadra di manutenzione.

Per quanto attiene la responsabilità della Provincia occorre ricordare che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verifica del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta). (Cass. civ. ordinanza n. 670/2019 ; Cass. civ. ordinanza n. 9315/2019 ; Cass. civ. ordinanza n. 4160/2019) .

Alla luce di quanto sopra è possibile ritenere che tale responsabilità si fonda sul rapporto di custodia¹ e sul nesso di causalità tra la cosa ed il danno: il comportamento del custode è assolutamente ininfluenza. Questi per andare esente da responsabilità è chiamato a dimostrare l'esistenza del caso fortuito e cioè la sopravvenienza di un fattore a lui esterno


8

che valga ad interrompere la catena causale di eventi che collega la cosa al danno.

Applicando tali principi generali si avrà che il danneggiato dovrà soltanto provare l'esistenza della relazione di custodia ed il nesso eziologico tra la cosa ed il danno, rimanendo a carico dell'ente, proprietario o concessionario della strada, l'onere di provare il caso fortuito.

Nel caso di specie gli odierni appellanti hanno sicuramente provato la presenza delle chiazze oleose sull'asfalto ed il nesso eziologico tra la cosa e il danno ; dal canto suo la Provincia non ha ; invece, fornito la prova del caso fortuito tale da interrompere il nesso causale non avendo neppure allegato l'impossibilità di un suo intervento prima del sinistro stante i suoi obblighi di custodia e di manutenzione.

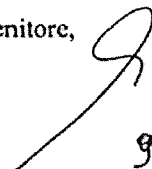
Ne deriva , quindi, che nel determinismo del sinistro deve rientrare anche la condotta della Provincia ai sensi del disposto di cui all'art. 2051 c.c.

Per quanto attiene , infine, la condotta di guida tenuta () sus , occorre evidenziare che () chiaramente precisato che il predetto se avesse tenuto una velocità rispettosa dei limiti , sarebbe riuscito ad arrestare il proprio veicolo prima del punto d'urto così da evitare l'impatto o, comunque , renderne meno gravi le conseguenze .

Ci si trova, pertanto, in presenza di una pluralità di cause che hanno determinato il sinistro e , quindi, il decesso () ricomprendendo tra tali cause anche la condotta dello stesso in relazione alla sua velocità comunque superiore ai limiti consentiti , condotta che, pertanto, deve essere valutata ai sensi del disposto di cui all'art. 1227 c.c. .

Alla luce di quanto sopra occorre riconoscere una responsabilità pari al 40% a carico di () na quota pari al 30% a carico della provincia ed infine una quota pari al restante 30% a carico di P

Per quanto attiene la quantificazione del danno da perdita parentale occorre far riferimento ai valori indicati dalle tabelle di Milano che prevedono un'ampia forbice che va da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00 a favore del figlio per la perdita del genitore,



a favore del genitore per la perdita del figlio e a favore del coniuge ; da euro 24.020,00 ad euro 144.000,00 a favore della sorella e/o fratello.

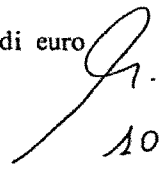
A tale riguardo occorre ricordare che "il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione". (Cass. civ. n. 10107 del 09/05/2011 ; Cass. civ. n. 21060/2016).

Nel caso di specie è emerso che viveva con la moglie e la figlia e rappresentava per le stesse un importante punto di riferimento quale sostegno morale e quale sostegno economico.

Per quanto riguarda la madre e la sorella non convivevano con e avevano dal predetto un sostentamento economico ; ovviamente per le medesime è , comunque, venuto meno quel sostegno morale che nasce proprio dal nucleo familiare .

Ne deriva, pertanto, che il risarcimento del danno a favore di , nella sua qualità di moglie, e nei confronti di , nella sua qualità di figlia, deve indicarsi complessivamente nella somma di euro 230.000,00 ; a favore di nella sua qualità di madre, nella misura di euro 165.000,00 ed infine a nella sua qualità di sorella, nella misura di euro 40.000,00 .

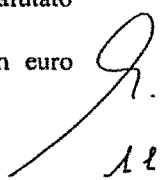
Tenuto conto delle percentuali di colpa sopra indicate deve porsi a carico della Provincia di , a titolo di risarcimento del danno , il pagamento della somma di euro 69.000,00 a favore di , a ciascuna , della somma di euro 49.500,00 a favore di della somma di euro


10

12.000,00 a favore di _____, oltre interessi da calcolarsi sulla somma devalutata al 2009, epoca dell'infortunio, e rivalutate di anno in anno fino alla sentenza di I grado; a carico di _____ s.p.a. Assicurazioni s.p.a., _____ s.n.c., in solido fra loro, il pagamento della somma di euro 69.000,00 a favore di _____ maria Costanza, ciascuna, della somma di euro 49.500,00 a favore _____ della somma di euro 12.000,00 a favore _____ a, oltre interessi da calcolarsi sulla somma devalutata al 2009, epoca dell'infortunio, e rivalutate di anno in anno fino alla presente sentenza; su tutte le somme così ottenute gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Per quanto attiene il danno patrimoniale, lo stesso deve essere riconosciuto nell'importo complessivo di euro 10.462,83, ritenendo pari ad euro 4000,00 il valore dell'autoveicolo come valore commerciale del mezzo al momento del sinistro; ne segue che la Provincia deve essere condannata a pagare a favore di _____, nella sua qualità di moglie, e _____ ella sua qualità di figlia, l'importo di euro 3.138,84 oltre interessi legali dalla domanda al saldo _____ s.p.a., gi Assicurazioni _____ T.S. _____ L & C. s.n.c., in solido fra loro, devono essere condannati a pagare a favore di _____ nella sua qualità di moglie, e di _____ za, nella sua qualità di figlia, in proporzione alle rispettive quote di eredità l'importo di euro 3138,84 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per quanto attiene il danno da perdita di lucro cessante, da riconoscersi _____ tenuto conto dell'età de _____ il momento del decesso, del suo reddito, delle sue prospettive di vita, lo stesso deve essere valutato complessivamente in euro 100.000,00 a favore di _____ in euro



50.000,00 a favore di _____, in considerazione del fatto che il reddito dallo stesso percepito era utilizzato dal medesimo per il mantenimento del proprio nucleo familiare non risultando alcun suo impegno economico a favore della madre e della sorella.

Ne segue che la Provincia deve essere condannata a pagare a favore di

l'importo di euro 30.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo
, a favore di _____ l'importo di euro 15.000,00 oltre rivalutazione

e interessi dalla domanda al saldo : _____ p.a. , gi _____ S.p.a.,

_____ e C.T.S. Electronics di Ricciolini L & C. s.n.c. , in solido fra loro,

devono essere condannati a pagare a favore di _____ importo di euro

30.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo , a favore

importo di euro 15.000,00 oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.

Deve essere dichiarata inammissibile , in quanto domanda nuova, la domanda di pagamento di una somma pari al contributo unificato per l'omessa partecipazione alla mediazione.

Per quanto riguarda le spese di entrambi i gradi di giudizio le stesse devono essere compensate per ½ tra le parti .

P.Q.M.

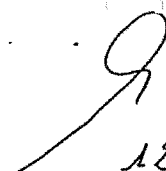
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

in riforma della sentenza n.625/2017 emessa dal Tribunale di Perugia in data 12.3.2017,

condanna la Provincia _____ a pagare , a titolo di risarcimento del danno da perdita

parentale , la somma di euro 69.000,00 a favore _____ ia e _____

_____ a , ciascuna , la somma di euro 49.500,00 a favore di _____



somma di euro 12.000,00 a favore di _____, oltre interessi da calcolarsi sulla
somme devalutata al 2009, epoca dell'infortunio, e rivalutate di anno in anno fino alla
sentenza di I grado; _____ p.a.,

L & C. s.n.c., in solido fra loro, la somma di
euro 69.000,00 a favore di _____, ciascuna
la somma di euro 49.500,00 a favore _____ a somma di euro 12.000,00 a
favore di _____, oltre interessi da calcolarsi sulla somme devalutata al 2009
, epoca dell'infortunio, e rivalutate di anno in anno fino alla presente sentenza; su tutte le
somme così ottenute gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo; condanna altresì
la Provincia di _____, gare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale,
a favore di _____, ella sua qualità di moglie, e di

ella sua qualità di figlia, in proporzione alle rispettive quote di eredità,
l'importo complessivo di euro 3.138,84 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna li _____ p.a., già _____ p.a.

L & C. s.n.c., in solido fra loro, a pagare a favore di
_____ la sua qualità di moglie, e _____ la
sua qualità di figlia, in proporzione alle rispettive quote di eredità l'importo di euro
3.138,84 oltre interessi legali dalla domanda al saldo; infine la Provincia _____ ve
essere condannata a pagare, a titolo di danno da lucro cessante, a favore _____

l'importo di euro 30.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo,
a favore _____ a l'importo di euro 15.000,00 oltre rivalutazione
e interessi dalla domanda al saldo; _____ a, gi _____ ni s.p.a.,

T.S _____ c., in solido fra loro,
devono essere condannati a pagare, a titolo di danno da lucro cessante, a favore di
_____ importo di euro 30.000,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla

domanda al saldo , a favore di _____ l'importo di euro 15.000,00

oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo;

le spese del giudizio di I e di II grado devono essere compensate per ½

in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su _____

da un lato , e la Provincia _____

dall'altro , ponendo la restante metà a carico della provincia di _____ , spese che , quanto

al I grado si liquidano per intero in euro 9500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA

e CAP come per legge ; quanto al II grado , in euro 7800,00 oltre rimborso forfettario al

15%, IVA e CAP come per legge;

le spese del giudizio di I e di II grado devono essere compensate per ½ tr

in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su _____

ta , da un lato, e la _____

Assicurazioni s.p.a., _____

C. _____

all'altro, ponendo la restante metà a carico di questi ultimi in solido , spese

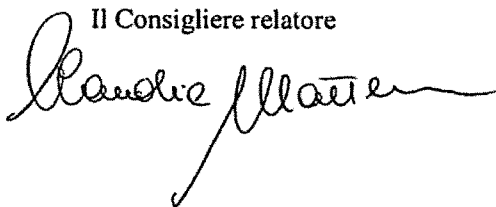
che , quanto al I grado si liquidano per intero in euro 9500,00 oltre rimborso forfettario al

15%, IVA e CAP come per legge ; quanto al II grado , in euro 7800,00 oltre rimborso

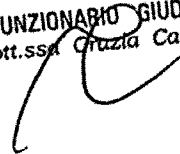
forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge.

Perugia 3.6.2019

Il Consigliere relatore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Grazia Casciaro



Il Presidente



CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria

il25 LUG 2019.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Grazia Casciaro

